



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 215

Oggetto: Affidamento servizio di rilievo consumi e dati di utenza alla Società Gas Pollino s.r.l.- Approvazione schema di convenzione.

L'anno **Duemilatredici** addì **dieci** del mese di **Dicembre**, alle ore **12.30**, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, **Avv. Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	LO POLITO Domenico Sindaco	SI		4	CASTAGNARO Giovanna Assessore	SI	
2	SANGINETI Carlo Mario Assessore – Vice Sindaco	SI		5	LOIACONO Angelo Assessore		SI
3	DI GERIO Nicola Assessore	SI					

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che si intende regolamentare l'attività di rilievo consumi e dati utenza del servizio idrico su tutto il territorio comunale per gli anni 2014/2015;
- che, per la realizzazione del predetto servizio si prevede una rilevazione della lettura contatori per circa 11.000 "utenze standard", mediante due rilevazioni annue, con cadenza semestrale per ciascuna utenza ed a cadenza annuale mediante una sola rilevazione, per circa 1.000 "utenze stagionali".
- che per tale attività si intende avvalersi di ditta specializzata nel settore della gestione delle utenze di pubblici servizi a rete;
- che il Comune di Castrovillari è in compartecipazione della costituita Società "Gas Pollino S.p.A." con sede in Castrovillari, alla via Padre Francesco Russo;
- che a tale scopo appare opportuno e vantaggioso per l'Ente affidare il servizio di che trattasi alla ditta predetta la quale offre le necessarie garanzie per raggiungere lo scopo prefissato;
- che si rende quindi regolare il rapporto fra l'Ente e l'affidatario mediante la sottoscrizione di apposita convenzione;
- che si rende, pertanto, necessario approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere fra il Comune di Castrovillari e la Società affidataria;
- che, in considerazione del fatto che il di servizio di che trattasi è previsto nel progetto denominato "Interventi straordinari nel settore fognario e depurativo per il superamento delle criticità connesse alla procedura d'infrazione direttiva 21/271/CE delibera Cipe n. 60 del 30.04.2012 settore idrico (fognario-depurativo) – Piano Nazionale per il Sud" il quale deve ancora essere appaltato e che il nuovo servizio vada a regime a fine 2015, negli atti di affidamento dovrà essere prevista la clausola dell'interruzione anticipata del rapporto contrattuale con un preavviso di mesi tre.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il vigente statuto comunale.

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Castrovillari e la Società Gas Pollino srl.

Accertato che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione:

- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere FAVOREVOLE sugli aspetti tecnici dello schema di Convenzione;
- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Con voto unanime

D E L I B E R A

- 1) **Approvare** lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Castrovillari e la Società affidataria del servizio di che trattasi, che, formato da n. 34 articoli, viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) **Affidare**, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di rilievo consumi e dati utenza del servizio idrico su tutto il territorio comunale per gli anni 2014/2015, alla

Società Gas Pollino S.p.A., partecipata del Comune di Castrovillari, con sede in Castrovillari, Via Padre Francesco Russo, la quale offre tutte le necessarie garanzie per raggiungere lo scopo prefissato.

- 3) **Stabilire** che in caso di avvio del progetto denominato “Interventi straordinari nel settore fognario e depurativo per il superamento delle criticità connesse alla procedura d'infrazione direttiva 21/271/CE delibera Cipe n. 60 del 30.04.2012 settore idrico (fognario-depurativo) – Piano Nazionale per il Sud” il quale prevede l'espletamento dell'attività in questione all'interno dell'appalto, l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale fra il Comune di Castrovillari e la ditta affidataria.
- 4) **Incaricare** l'Ufficio di Ragioneria ad apportare le conseguenti variazioni contabili in sede di predisposizione del bilancio esercizio finanziario 2014.
- 5) **Dare atto che** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri.
- 6) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale.
- 7) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
 - b) al Responsabile dell'Ufficio idrico, responsabile del Settore finanziario;
 - c) al Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - d) al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio.

IL SEGRETARIO

F.to - Maurizio Ceccherini -

IL SINDACO

F.to - Domenico Lo Polito -



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE TECNICO:

Favorevole per quanto attiene esclusivamente ai contenuti tecnici dello schema di convenzione.

Addì 05/12/2013

Il Responsabile Settore LL.PP.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì _____

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 215 del 10/12/2013



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere:

☒ **FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.

Addi 10/12/2013

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il Dirigente/Responsabile Settore

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(Dott. Luigi Presta)

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILIEVO CONSUMI E DATI
D'UTENZA

TRA

Il Comune di Castrovillari con sede a Castrovillari, p.zza Vittorio Emanuele n.1 , codice fiscale 83000330783 rappresentato dall'Avv. Domenico LO POLITO, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castrovillari, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

E

La Soc. GAS Pollino s.r.l. - codice fiscale/Partita Iva 02534760786 - rappresentata da RUBINI Girolamo - nella sua qualità di Presidente - il quale dichiara di agire in nome e per conto della Società che rappresenta;

PREMESSO CHE:

Con delibera della Giunta Comunale n. 215 del 10 Dicembre 2013, il Comune di Castrovillari intende regolamentare il servizio di rilievo consumi e dati utenza del servizio idrico su tutto il territorio comunale per gli anni 2014/2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I - Oggetto della convenzione e norme generali

ART. 1 Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione, a cura e a spesa della Società GAS Pollino s.r.l., di seguito indicata Società, delle seguenti attività:

- a) Rilevazione della lettura del contatore corredata di foto digitale del quadrante (letture ottico-digitali) per circa 11.000 "utenze standard", mediante due rilevazioni annue, una ogni 6 mesi per ciascuna utenza;
- b) Rilevazione della lettura del contatore corredata di foto digitale del quadrante (letture ottico-digitali) per circa 1.000 "utenze stagionali", mediante due rilevazioni annue, da effettuarsi orientativamente nel periodo metà giugno - metà settembre;
- c) Con riferimento a tutte le rilevazioni sia delle utenze standard che di quelle stagionali, in tutti i casi di rilevazione senza accesso al contatore, l'Affidatario dovrà fornire al Comune, per l'intera durata della Convenzione, una fotografia ambientale che evidenzi la causale di mancato accesso al contatore. A titolo di esempio, per gli stabili chiusi la fotografia dovrà inquadrare il portone dello stabile, visualizzando sia il relativo civico che l'avviso di cui all'Art. 22;

- d) Per le rilevazioni senza accesso al contatore, apposizione degli avvisi all'utenza nel rispetto delle condizioni di cui all'Art. 22;
- e) Con riferimento a tutte le rilevazioni sia delle utenze standard che di quelle stagionali, ad eccezione evidentemente dei casi di alcune rilevazioni senza accesso al contatore e di mancata rilevazione, l'Affidatario dovrà provvedere a registrare correttamente la ubicazione del contatore;
- f) Corretta attribuzione, per tutte le utenze assegnate, delle segnalazioni ed anomalie (anche multiple) di cui all'Allegato C) in tutti i casi in cui siano applicabili;
- g) Bonifica dell'indirizzo della fornitura in termini di via/piazza, civico in tutti i casi in cui si renda necessario; si tenga conto, a titolo indicativo, che circa il 15% delle utenze hanno uno di questi dati mancante o incompleto;
- h) Restituzione del codice percorso (ovvero del percorso logico ottimale di letturazione, come meglio descritto nel seguito del presente documento), secondo le condizioni ed i termini della presente Convenzione;
- i) Individuazione e segnalazione al Comune di potenziali prelievi abusivi secondo la definizione dell'Art. 2;
- j) Restituzione delle rilevazioni effettuate attraverso flussi informativi definiti nel seguito della Convenzione;

Il numero delle letture da eseguirsi potrà essere oggetto di variazioni al momento delle assegnazioni definitive, in misura indicativa entro +/- 5% rispetto alle utenze indicate, anche in relazione a nuove utenze o ad impianti rimossi, senza che l'Affidatario possa pretendere indennizzi di sorta.

Il modello di letturazione prevede la rilevazione delle letture per ogni utenza in periodi prestabiliti durante il corso dell'anno. Durante il corso della Convenzione il Comune si riserva modifiche al calendario di letturazione, senza che per questo l'Affidatario possa pretendere compensi maggiori o indennizzi di sorta.

I contatori sono di norma ubicati in nicchia o in pozzetto. In caso di difficoltà di natura tecnica o logistica ad acquisire la lettura dei contatori, l'Affidatario è obbligato comunque ad eseguire le attività previste nella presente Convenzione senza per questo pretendere alcun maggiore compenso né o indennizzo di sorta.

Con riferimento al codice percorso ed al percorso logico ottimale di letturazione richiesto nella presente Convenzione:

- a) Il percorso logico ottimale deve minimizzare le percorrenze di un rilevatore che si muove a piedi;
- b) Per tutte le utenze assegnate nei semestri successivi al primo e non assegnate nel primo semestre, l'Affidatario ha comunque l'obbligo, sulla base delle informazioni anagrafiche fornite dal Comune (anche se prive di coordinate geografiche) di inserire tali utenze nel percorso logico da consegnarsi al Comune;

Per l'intera durata della Convenzione la Ditta affidataria metterà a disposizione del Comune in comodato d'uso gratuito il SW di lettrazione e l'assistenza tecnica iniziale per il trasferimento dati.

Per quanto attiene le attività oggetto della Convenzione, il Comune eserciterà le proprie funzioni di direzione e controllo a mezzo del Responsabile del Procedimento e del Responsabile di esecuzione della convenzione, al quale è attribuita, oltre alle funzioni ed ai compiti espressamente individuati nella presente, anche le ulteriori funzioni e compiti previsti dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, recante il Regolamento di attuazione al suddetto Codice dei contratti.

ART. 2 Definizioni

Per gli scopi della presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Allacciamento:** il tratto di tubazione compreso tra il pezzo speciale d'attacco al tronco della rete di distribuzione idrica ed il contatore dell'utenza.
- b) **Abitato(i):** Abitato o Abitati interessati dall'attività oggetto della Convenzione, possono corrispondere ad un Comune o ad una frazione di esso. L'elenco degli Abitati è riportato in Allegato A).
- c) **Anomalie di lettrazione:** Le rilevazioni con foto-lettura del quadrante sono considerate anomale e soggette a penale se si verifica, ad insindacabile giudizio del Comune a seguito di accertamenti in campo o d'ufficio, uno o più dei seguenti casi:
- lettura registrata diversa da quella visualizzata nella foto di oltre ± 2 mc;
 - fotografia del contatore con lettura non visualizzabile nella foto (non sono considerati tra le anomalie di lettrazione i contatori effettivamente illeggibili correttamente rilevati e segnalati come indicato in Allegato C1);
 - assenza della seconda foto nel caso di matricola posizionata in posto diverso dal quadrante del contatore, per i quali una singola fotografia non consente di riprendere sia la lettura del contatore che la matricola;

- fotografia/e nella quale la matricola non sia riconoscibile, (non sono considerati tra le anomalie di lettura i rari casi di MATRICOLA ABRASA e di MATRICOLA DIVERSA purché opportunamente segnalati come indicato in Allegato C1);
- rilevazione consegnata al Comune oltre i termini indicati nell'Art. 21.

Se non si verifica nessuna di queste anomalie la lettura è considerata valida. Se si verifica anche una sola delle suddette anomalie la lettura è considerata non valida.

d) **Anomalia di rilevazione:** Le rilevazioni eseguite dalla Ditta affidataria sono considerate anomale e soggette a penale nel caso in cui, anche in presenza di lettura valida, si verifichi, ad insindacabile giudizio del Comune a seguito di accertamenti in campo o d'ufficio, quanto segue:

- per la rilevazione delle letture, sono considerate anomale le restituzioni di dati o fotografie a corredo dei rilievi di lettura che risultino incompleti, errati, incoerenti o non conformi alle condizioni della presente Convenzione;

In assenza delle anomalie indicate la rilevazione è considerata valida. Se si verifica anche una sola delle suddette anomalie la rilevazione è considerata non valida.

e) **Arrotondamenti:** i numeri e le percentuali di cui alla presente Convenzione saranno calcolate ed espresse arrotondando la nma cifra decimale della percentuale all'intero superiore se la (n+1)ma cifra decimale è maggiore o uguale a 5, all'intero inferiore se è minore o uguale a 4.

f) **Bonifica:** correzione o variazione o integrazione ai dati anagrafici d'utenza da parte del rilevatore.

g) **Cliente (o utente):** persona fisica o giuridica beneficiaria del servizio idrico che viene erogato mediante fornitura ad un contatore utilizzato per la rilevazione del consumo.

h) **Contatore:** apparecchio di misura dei consumi di un utente destinato a determinare in modo continuo il volume di acqua che lo attraversa, mediante un dispositivo indicatore azionato da un dispositivo di misurazione.

i) **Contatore accessibile:** contatore accessibile per il quale viene rilevata la lettura (ad eccezione dei contatori illeggibili) applicando nei casi in cui è necessario una o più delle segnalazioni/anomalie di cui all'Allegato C1.

j) **Contatore inaccessibile:** contatore non accessibile per il quale si applica una delle causali di cui all'Allegato C2.

k) **Letture ottico-digitale:** rilevazione della lettura del contatore unitamente alla fotografia del quadrante che risulti perfettamente a fuoco, non panoramica, scattata al

quadrante completo del misuratore, riportante anche la matricola dello stesso e tale da consentirne la leggibilità inequivocabile all'occhio umano, con angolazione minima del quadrante nella fotografia. Per i contatori inaccessibili (Allegato C2) la rilevazione è corredata da fotografia ambientale.

- l) **Matricola del contatore:** codice alfanumerico impresso sul contatore indicante Ditta/Calibro/Numero seriale ed in alcuni modelli l'anno di fabbricazione dell'apparecchiatura in 2 digit che comunque sono sempre separati dal numero seriale, e quindi non confondibili con esso.
- m) **Percentuale di anomalie di lettura, PAL:** rapporto tra il numero di anomalie di lettura di cui al comma 1) sub c), determinate dal Comune a suo insindacabile giudizio in base alle verifiche eseguite, e le rilevazioni di lettura con foto del contatore di cui all'Art. 24 comma 2 sub a, consegnate dall'affidatario. La percentuale di anomalie di lettura è un massimo tollerato pari a 0,60 %.
- n) **Percentuale di letture valide, PLV:** rapporto tra il numero di letture eseguite dall'affidatario di cui all'Art. 24 comma 2 sub a e verificate come valide dal Comune - ossia eseguite con foto del contatore e prive delle anomalie di cui al comma 1) sub c) - ed il numero di rilevazioni di lettura assegnate alla Società. La percentuale di letture valide è un minimo richiesto pari a 85,00 %.
- o) **Prelievo abusivo:** uso non autorizzato della risorsa idrica, con la consapevolezza da parte dell'utilizzatore di sottrarre indebitamente e fraudolentemente risorsa idrica in danno alla collettività, che risponda ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - allacciamenti idrici privi di contatore - a meno dei casi in cui il contatore non è contrattualmente previsto - o nei quali il contatore è stato abusivamente rimosso e sostituito con uno spezzone di tubazione o con altra apparecchiatura non riconosciuta dal Comune;
 - allacciamenti idrici con contatore nei quali il contatore è stato parzialmente o totalmente by-passato, mediante by-pass realizzato abusivamente;
 - allacciamenti con o senza contatore non registrati nei sistemi informativi del Comune;
 - contatori manomessi volontariamente e fraudolentemente, al fine di alterare la registrazione del volume erogato;
 - prelievi dalla rete di distribuzione idrica da parte di automezzi non autorizzati.

Ai fini del relativo riconoscimento economico si farà riferimento al diametro della derivazione accertata come abusiva. Non sono da considerarsi prelievi abusivi i seguenti casi (che vanno comunque segnalati secondo quanto previsto nella presente Convenzione):

- contatori fermi, illeggibili, malfunzionanti, nei quali il guasto è attribuibile all'usura del contatore e non alla rottura/manomissione volontaria e fraudolenta dell'apparecchiatura da parte dell'utilizzatore;
- contatori danneggiati, nei quali il danneggiamento dell'apparecchiatura, ancorché visibile, non è volontario e fraudolento (ad esempio rottura per gelo o sovrappressioni);
- contatori privi di sigilli, a meno che non venga accertato dal Comune che la rimozione dei sigilli è stata effettuata dagli utilizzatori al fine di manomettere il contatore;
- tutti i casi nei quali venga accertato dal Comune che non vi è consapevolezza da parte degli utenti di uso non autorizzato della risorsa idrica;

p) **Strumentazione per la lettura ottico-digitale:** apparecchio portatile di lettura dotato di foto-camera componente fotografica.

Art. 3 Piano delle attività

Tutte le attività e le prestazioni oggetto della Convenzione devono essere eseguite in forma compiuta ed a regola d'arte, nel pieno rispetto dei requisiti, delle condizioni, delle modalità esecutive, degli standard e dei tempi definiti nella presente Convenzione.

Ogni annualità solare è suddivisa in due fasi semestrali, ciascuna delle quali è suddivisa in cicli settimanali denominati Portion, in n.ro di 24 per le "utenze standard" ed in n.ro di 4 per le "utenze stagionali"; le utenze facenti parte di una Portion vanno rilevate rigorosamente entro la data di scadenza della Portion stessa, la cui durata sarà di 4 o 5 giorni lavorativi.

Su base annuale si avranno quindi 48 Portion/cicli ordinari e 8 Portion/cicli dedicati alle utenze stagionali ed in relazione al piano di lettura, alcuni cicli ordinari e stagionali si sovrapporranno in calendario.

All'interno di ciascuna singola Portion sono individuate le unità di lettura denominate MRU, costituite da zone di singoli abitati o abitati completi; generalmente le singole MRU includono un quantitativo da rilevare non superiore alle mille utenze, generalmente contigue tra loro.

Gli abitati oggetto della Convenzione ricadono nel territorio del Comune di Castrovillari.

Il calendario di letturazione, ovvero il quantitativo di rilevazioni da effettuarsi settimanalmente per abitato con riferimento al calendario solare, sarà definito e reso noto dal Comune in occasione dell'avvio delle attività convenzionate, con un anticipo di almeno 1 settimana.

Fatte salve particolari esigenze di servizio, il calendario di letturazione di cui al comma precedente è elaborato dal Comune sulla base del criterio di distribuzione uniforme delle rilevazioni ordinarie (portion standard) da eseguirsi settimanalmente.

Il Comune si riserva di modificare con preavviso di almeno 1 settimana, sulla base di esigenze particolari, la periodicità di letturazione delle utenze. L'affidatario in tale circostanza si impegna a garantire correttamente l'esecuzione dell'attività, nel rispetto dei termini indicati senza perciò pretendere ulteriori compensi.

Art. 4 Importo a base d'asta, durata della Convenzione e consegna del servizio

La durata della Convenzione è fissata in ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni, a seguito di apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dall'intervenuta stipulazione della Convenzione. A mente dell'art. 1331, comma 1, del Codice Civile, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale per un ulteriore periodo di dodici (12) mesi; nel caso in cui il Comune eserciti l'opzione, l'affidatario è obbligato alla prosecuzione del rapporto convenzionale, senza alcuna ulteriore trattativa.

L'importo complessivo dei servizi oggetto della Convenzione, per l'intera durata dello stesso, è presuntivamente determinato € 40.000,00 (quarantamila/00), oltre I.V.A., determinato sulla base del quadro economico riportato all'Art. 26 comma 3) della presente Convenzione.

Il Comune, alla scadenza della Convenzione, sia nell'ipotesi che venga esercitata la suddetta opzione per la prosecuzione del rapporto convenzionale per l'ulteriore periodo di 12 mesi, sia nell'ipotesi inversa, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di proseguire (proroga tecnica) il rapporto convenzionale nella misura strettamente necessaria e, comunque, con il limite massimo di sei mesi, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

In relazione alle prestazioni di servizi oggetto della Convenzione, la stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi residui e da interferenze è pari ad € 750,00.

Art. 5 Ritardi

Non è ammesso ritardo per nessuna delle attività di rilevazione previste nel calendario di lettrazione e nella periodicità di consegna delle stesse che deve avvenire secondo quanto previsto al CAPO II - Modalità di esecuzione

Art. 6 Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.)

Le prestazioni di servizio oggetto della presente Convenzione, consistenti essenzialmente nelle attività di esecuzione letture contatori, pur rientrando nell'ambito dell'attività del Comune, non saranno svolte "all'interno dello stesso", ossia in locali/luoghi messi a disposizione dal Comune, ancorché non sede dei propri uffici. Dette attività, viceversa, saranno svolte in locali/luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Comune.

Per le suesposte ragioni, il Comune, nella valutazione compiuta di eventuali rischi di "interferenza", ne ha escluso l'esistenza.

Conseguentemente, in conformità ai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare n. 24 del 14 novembre 2007, nonché alla luce delle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con la Determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008, il Comune non ha proceduto alla preventiva predisposizione del D.U.V.R.I..

In ogni caso, ai fini di un miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, si procederà ad aggiornare la valutazione dei rischi di "interferenza", ogni qual volta che, in corso di esecuzione delle prestazioni, si verifichino modifiche derivanti da sopravvenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo.

In dette circostanze, ove venga rilevata l'esistenza di rischi di "interferenza", si provvederà a cura del Comune, anche su dell'esecutore della Convenzione, alla predisposizione del D.U.V.R.I. ed ai suoi successivi aggiornamenti, nonché alla rideterminazione dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze.

Ove redatto, il D.U.V.R.I. ed i suoi successivi aggiornamenti saranno allegati al contratto d'appalto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Resta immutato l'obbligo per l'affidatario di redigere e depositare presso il Comune, anteriormente alla stipula della Convenzione, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Le gravi o ripetute violazioni a detti obblighi da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione della Convenzione in suo danno.

Art. 7 Conoscenza delle condizioni della Convenzione

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'affidatario dichiara di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni oggetto della stessa.

Art. 8 Interpretazione della Convenzione

L'interpretazione delle clausole così come delle disposizioni della presente Convenzione deve essere effettuata tenendo conto delle finalità e dei risultati ricercati con la stessa; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. dal 1362 a 1369 del Codice Civile.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi e in particolare:

- a) il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- b) il Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice dei contratti approvato con d.P.R. n. 207/2010.

Art. 9 Cauzione

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice dei contratti e dell'art. 123 del D.P.R. n.207/2010, all'affidatario è richiesta la presentazione, anteriormente alla stipulazione della Convenzione di affidamento del servizio, di una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo totale presunto.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La garanzia fideiussoria è costituita mediante atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da un'Impresa di assicurazioni, in conformità alla scheda tecnica 1.2., allegata al D.M. n. 123/2004, in osservanza alle clausole di cui allo schema tipo 1.2, allegato al predetto Decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, in

conformità all'art. 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale all'ente comunale prima della formale sottoscrizione della Convenzione, anche limitatamente alla suddetta scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della Convenzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'affidatario degli atti di avanzamento dell'esecuzione della Convenzione o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione della verifica di conformità conclusiva dell'intera prestazione, attestante esito positivo, a condizione che dalla stessa risulti che sono cessati tutti i rapporti inerenti e conseguenti alla Convenzione, non vi siano pendenze verso il Comune ed i suoi aventi causa, che siano stati risolti tutti gli eventuali reclami e vertenze per richieste di danni da parte di terzi e per eventuali inadempienze della Ditta affidataria ed, in particolare, che risulti accertato l'assolvimento ad ogni obbligo retributivo e contributivo nei confronti del personale dipendente. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni risultanti da Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'affidataria rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni oggetto di Convenzione nel caso di risoluzione della stessa disposta in danno dell'affidataria, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'ente comunale senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'affidataria di proporre azione innanzi all'autorità giudiziari ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata dall'affidatario, nella misura legale di cui al combinato disposto di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5, ogni qual volta il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente Convenzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidataria per l'espletamento del servizio. In caso di variazioni alla Convenzione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi convenzionale, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 2 del presente articolo determina la decadenza dell'affidamento.

Art. 10 Responsabilità dell'affidatario

L'Affidatario si assume ogni responsabilità comunque riferibile a tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone o alle cose, anche di terzi, in occasione o a causa dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, obbligandosi conseguentemente a manlevare e garantire il Comune da ogni conseguenza dannosa.

A copertura dei suddetti danni, l'Affidatario può provvedere, anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione e comunque prima dell'immissione nel servizio, a produrre una polizza assicurativa che preveda la garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi e a prestatori d'opera (RCT/RCO). Di seguito la polizza assicurativa è prestata da una impresa di assicurazioni autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa RCT/RCO deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 100.000;

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto e di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'ente comunale.

L'Affidatario si impegna a porre in essere le prescritte misure di sicurezza poste a tutela dell'integrità fisica, della salute e della personalità morale dei lavoratori e a far rispettare dai propri lavoratori tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, obbligandosi a manlevare e garantire il Comune da ogni conseguenza comunque dannosa dovesse derivarle nel caso dovessero verificarsi infortuni.

L'Affidatario è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni fissate dalla Convenzione e della perfetta esecuzione delle attività e prestazioni ad essa affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nella presente Convenzione sono da essa riconosciute idonee a garantire la riuscita dell'iniziativa, cosicché la semplice loro osservanza non è suscettibile di limitare o comunque ridurre la predetta responsabilità dell'Affidatario.

E' altresì a carico dell'Affidatario ogni eventuale danno, deterioramento o manomissione delle condotte, dei contatori, degli allacciamenti, degli impianti delle utenze, o di altro materiale o apparecchiatura di proprietà o gestita dal Comune.

In caso di inadempimento retributivo, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010, previa diffida del responsabile del procedimento alla Ditta Affidataria, il Comune, ove nei successivi 15 giorni dalla diffida la stessa Affidataria non contesti la fondatezza della richiesta, potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso affidatario.

La stipula della Convenzione e l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'affidataria sono subordinate all'acquisizione del DURC. Il DURC è acquisito d'ufficio dall'ente comunale.

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 207/2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi da parte dell'Affidatario rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, il Comune provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Affidatario utilizzando le somme dovute all'affidatario in esecuzione della Convenzione.

In caso di inadempimento alle disposizioni del presente articolo, il Comune avrà facoltà di avviare il procedimento di risoluzione della Convenzione in danno all'Affidatario.

Art. 11 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Affidatario

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al CAPO III compensa tutte le attività che l'Affidatario dovrà rendere in esecuzione della presente Convenzione, nessuna esclusa, per personale, noli, impianti, macchinari, apparecchiature, hardware e software, mezzi d'opera, magisteri, materiali di consumo e non, assicurazioni e per quanto necessario a rendere le attività oggetto di Convenzione secondo le specificazioni dettate dalla stessa.

Con il corrispettivo suddetto si intendono compensati tutti gli oneri e i costi legati alle attività connesse all'espletamento del servizio, comprese quelle amministrative o derivanti dalla adozione di eventuali misure eccezionali, anche impreviste.

L'Affidatario dovrà comunicare al Comune il nominativo del proprio responsabile di commessa, un recapito di telefono fisso, un recapito di telefono cellulare, un numero di fax ed un indirizzo di posta elettronica sempre attivi ai quali il Comune potrà fare riferimento per ogni comunicazione.

La Convenzione è assoggettata al regime dell'IVA e l'Affidatario è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti che regolano la materia.

Art. 12 Interferenza con altre imprese

I servizi oggetto della presente Convenzione non comportano interferenze con altri lavori o servizi eseguiti contemporaneamente da altre imprese.

Art. 13 Oneri a carico del Comune

Il Comune invierà il flusso dei dati relativo alle utenze da rilevare secondo tempi, modalità e specifiche meglio indicate nell'Art. 21.

Art. 14 Personale dell'Affidatario

L'affidatario dovrà comunicare al Comune, nella settimana antecedente l'avvio del servizio, gli elenchi dei nominativi di tutto il personale impiegato, incluso il responsabile di commessa e della sicurezza, per consentire il loro riconoscimento a fronte di eventuali specifiche richieste che dovessero pervenire al Comune dai clienti/cittadini nell'espletamento delle attività previste dalla Convenzione. Il Responsabile di commessa sarà l'unico abilitato ad interfacciare uffici e personale del Comune nell'espletamento dei servizi richiesti dalla Convenzione. Ogni sostituzione o integrazione di personale dovrà essere comunicata preventivamente dall'Affidatario.

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle leggi e/o contratti collettivi, ove applicabili.

Per i lavoratori impiegati nelle attività, l'Affidatario, ai fini di un controllo sostanziale, dovrà trasmettere tutta la documentazione che disciplina il rapporto lavorativo.

A seguito del controllo, in caso di mancato o non esatto adempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, ovvero su segnalazione degli organi ispettivi, il Comune è autorizzata a procedere alla risoluzione della Convenzione.

Nella esecuzione delle attività della presente Convenzione, l'Affidatario dovrà osservare il pieno rispetto della normativa vigente in tema di protezione della salute e sicurezza sul lavoro.

Tutti i comportamenti del personale impiegato dall'Affidatario nei confronti della clientela dovranno essere caratterizzati da spirito di collaborazione e correttezza professionale.

Il personale impiegato dall'Affidatario dovrà avere, oltre a provata idoneità professionale, anche un positivo profilo morale, comportamentale e di immagine atto a non risultare in alcun modo lesivo nei confronti degli utenti e del Comune.

Tutto il personale impiegato dall'Affidatario dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento plastificato, sempre ben visibile con annessa fotografia, conforme a quanto indicato nell'Allegato B) della presente Convenzione; su eventuale richiesta dell'utente il personale impiegato dovrà esibire un documento di identità.

La Ditta Affidataria è obbligata alla certificazione dei contratti stipulati con il proprio personale preposto al servizio qualora diversi da contratti di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003 e s.m.i.

A richiesta del Comune la ditta Affidataria dovrà trasmettere l'idonea documentazione comprovante la certificazione dei suddetti contratti. In caso di inadempimento, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Affidatario.

Art. 15 Risoluzione della Convenzione da parte dell'Affidatario

Il recesso dalla Convenzione da parte dell'Affidatario viene considerato come volontario abbandono e dà luogo alla perdita della cauzione a titolo di penale, fatte salve le azioni di rivalsa del Comune per gli ulteriori danni cagionati.

Il Comune ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento del servizio già eseguito, oltre il decimo dell'importo della parte di servizio ancora da svolgere

Art. 16 Risoluzione della Convenzione da parte del Comune

L'ente comunale ha facoltà di risolvere la Convenzione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) in tutti i casi previsti nella presente Convenzione;
- b) frode nell'esecuzione del servizio o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- c) inadempimento alle disposizioni del Comune riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- f) sospensione del servizio o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- g) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori e del servizio nei termini previsti dalla Convenzione;
- h) associazione in partecipazione o cessione anche parziale della convenzione ;
- i) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di convenzione;
- j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o ai piani di sicurezza di cui alla presente Convenzione e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

La Convenzione è altresì risolta in caso di perdita da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La risoluzione della Convenzione dovrà essere decisa dall'Organo competente del Comune, su proposta del Responsabile del Procedimento avanzata, con le conseguenze di legge e fatto comunque salvo il risarcimento dei danni subiti e maggiori spese sostenute dal Comune per provvedere, per la durata della Convenzione, all'espletamento del servizio.

Nei casi di risoluzione della Convenzione o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è effettuata all'Affidatario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'ente comunale si fa luogo, in contraddittorio fra il Comune e l'affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Stabilire che in caso di avvio del progetto denominato "Interventi straordinari nel settore fognario e depurativo per il superamento delle criticità connesse alla procedura d'infrazione direttiva 21/271/CE delibera Cipe n. 60 del 30.04.2012 settore idrico (fognario-depurativo) - Piano Nazionale per il Sud" il quale prevede l'espletamento dell'attività in questione all'interno

dell'appalto, l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale fra il Comune di Castrovillari e la ditta affidataria.

Nei casi di risoluzione della Convenzione o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'ente comunale, nel seguente modo:

- a) affidando ad altra Impresa, ai sensi dell'art. 140 del codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta di altro affidamento, ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei servizi di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'affidamento originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Affidatario inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'affidatario inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto del nuovo affidamento per il completamento del servizio e l'importo netto degli stessi risultante dall'affidamento effettuato in origine all'Affidatario inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della procedura di affidamento eventualmente priva di risultanze, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per l'ente comunale per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e verifica di conformità del servizio, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori e del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dalla convenzione originaria.

Art. 17 Controversie

E' escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Affidatario confermi le riserve, trova applicazione il seguente comma 3.

La presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non contiene la clausola compromissoria, pertanto, la definizione di tutte le

controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione della stessa è devoluta alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Castrovillari, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 18 Accordo bonario

Qualora a seguito di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio comporti variazioni in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale previsto per l'espletamento del servizio, il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e promuove la procedura di cui all'art. 240 del Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Procedimento propone all'Organo competente del Comune la costituzione di una commissione ai sensi dell'art. 240, commi 7, 8, 9, 10, 11,12 e 14, del Codice dei Contratti affinché formuli proposta motivata di accordo bonario. La commissione è formata da tre componenti designati, rispettivamente, il primo dal Responsabile del Procedimento, il secondo dall'Affidatario ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Castrovillari. Qualora l'impresa non provveda direttamente alla designazione del componente di sua elezione nel termine di 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento, questi formula direttamente la proposta motivata di accordo bonario.

La commissione di cui al comma 3, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Affidatario e all'ente comunale entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. Le parti devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia del Comune deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

L'accordo bonario ha natura transattiva.

La procedura può essere reiterata nel corso dell'espletamento del servizio una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di verifica di conformità relativo all'ultima annualità di vigenza della Convenzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,

successivamente approvato dal Comune, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'art. 239 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione della Convenzione possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, in conformità alle norme di cui al Codice Civile. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di € 100.000,00 è necessario il parere del funzionario del Comune competente per il contenzioso. Il dirigente/responsabile competente, sentito il Responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto affidatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto affidatario previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione della Convenzione o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 3 possono essere ridotti.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ente comunale.

CAPO II - Modalità di esecuzione delle attività

Art. 19 Condizioni generali

Nel presente CAPO sono fornite tutte le condizioni generali e particolari per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, con riferimento sia alle specifiche tecniche da rispettare nell'esecuzione delle attività, sia alla necessità di documentare sistematicamente in modo completo, dettagliato ed esaustivo le attività eseguite.

L'Affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni di seguito indicate ed alle disposizioni di servizio comunicate dal Comune nel corso dell'espletamento del servizio.

L'Affidatario prende atto che le attività oggetto della presente Convenzione dovranno svolgersi su opere ed impianti in esercizio e pertanto tali attività dovranno essere condotte con particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti ed i presidi tecnici idonei a garantire, con la sicurezza e l'igiene sul lavoro, l'integrità delle opere e degli impianti interessati dagli interventi, oltre che la continuità del loro esercizio.

L'Affidatario prende, altresì, atto che le prestazioni oggetto della presente Convenzione si svolgono all'interno di centri urbani in cui auto in sosta, mercatini rionali, ecc., possono

rappresentare un ostacolo alla esecuzione delle stesse. Di ciò l'Affidatario dovrà tenerne conto sia nella fase di programmazione che in quella di esecuzione delle attività, senza per questo pretendere compensi maggiori o indennizzi di sorta.

Per tutta la durata della Convenzione il responsabile di commessa dell'Affidatario, munito dei necessari poteri, dovrà essere reperibile in qualsiasi momento al recapito, anche telefonico, che lo stesso Affidatario avrà comunicato al Comune. Questi è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni variazione del recapito elettronico, del numero telefonico o del nominativo del suddetto incaricato.

A tutti gli effetti, le disposizioni verbali o scritte del Comune saranno comunicate al responsabile di commessa designato dall'Affidatario.

Art. 20 Mezzi ed apparecchiature

L'Affidatario dovrà dotare il proprio personale impegnato nelle attività oggetto di Convenzione di propria strumentazione; in particolare tale dotazione dovrà consentire il rilievo delle letture con fotografie del contatore ed ambientali ed informazioni a corredo nel rispetto delle specifiche della presente Convenzione; il numero di apparecchiature utilizzato dall'Affidatario dovrà essere tale da garantire sempre la copertura dei servizi richiesti.

La Ditta Affidataria dovrà provvedere alla dotazione tecnico-organizzativa necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto di Convenzione, nonché ai mezzi ed apparecchiature per raggiungere tutti gli abitati interessati dall'espletamento del servizio.

Art. 21 Esecuzione delle attività oggetto di Convenzione

Le attività di lettura dovranno essere condotte nel pieno rispetto del calendario di lettura che verrà comunicato con anticipo dal Comune.

Il Comune trasmetterà all'Affidatario il flusso di dati relativo alle utenze da rilevare secondo i tracciati record derivati dalla procedura informatica in dotazione dell'ufficio idrico.

Tale trasmissione di dati sarà ciclica, ripetuta settimanalmente per ogni Portion e avverrà attraverso il canale telematico verso un predefinito account di posta elettronica dell'Affidatario, anticipata almeno di una settimana rispetto alla data di avvio della stessa Portion.

Nelle due settimane precedenti l'inizio delle attività, sarà redatto tra le parti apposito verbale di avvio dei servizi.

Le utenze rilevate dal concessionario dovranno essere trasmesse al Comune con il flusso di cui al precedente comma 2 sono aggregate per MRU e includono, nella quasi totalità dei casi, un

"codice zona" che è rappresentato da una stringa di 8 caratteri numerici nella quale i primi 2 caratteri identificano la zona effettiva, i successivi 2 indicano la via nell'ambito della zona, gli ultimi 4 il progressivo giro dell'impianto da rilevare nell'ambito di ciascuna via.

Ai fini della massimizzazione della performance di letturazione, è a carico dell'Affidatario la definizione del miglior percorso logico di letturazione, ovvero del "codice percorso".

La Ditta affidataria dovrà restituire il flusso dei dati di ritorno, delle segnalazioni e delle immagini fotografiche dei contatori rilevate, su di un server del Comune attraverso files compressi, nell'intervallo tra le ore 18,00 e le ore 8,00 del giorno seguente per i giorni feriali, h 24 per i giorni Sabato e festivi; è richiesto almeno uno scarico intermedio durante la letturazione di ogni singola Portion, da effettuarsi entro e non oltre 4° giorno per almeno il 40% delle restituzioni, ed uno finale il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della Portion stessa. Saranno in ogni caso possibile e preferite dal Comune restituzioni più frequenti, fermo restando il limite del 40% al 4° giorno.

Il flusso di ritorno verso il Comune dei rilievi di letturazione dovrà rispondere alle seguenti tipologie (la cui somma coincide con le letture affidate):

- a) ogni utenza rilevata con combinazione lettura/foto, dovrà contenere: lettura, foto contatore, segnalazione di anomalia/e di cui all'Allegato C1 ove applicabile/i, nonché ove necessario, la bonifica dei dati di ubicazione (indirizzo, civico e sottocivico impianto);
- b) per ogni utenza rilevata senza lettura del contatore, contenere fotografia ambientale, corretta segnalazione tra quelle applicabili dell'Allegato C2, nonché, ove necessario, la bonifica dei dati di ubicazione (indirizzo, civico e sottocivico impianto);
- c) per ogni utenza senza rilevazione, contenere segnalazione di utenza non trovata o non eseguita;

E' richiesto inoltre all'Affidatario la segnalazione delle situazioni di potenziale allaccio idrico abusivo, secondo la definizione di cui all'art. 3; il Comune riterrà valide tali segnalazioni a suo insindacabile giudizio e/o quando avrà proceduto ad almeno una delle seguenti azioni: denuncia dell'abusivo alla Autorità Pubblica, contrattualizzazione dell'allaccio abusivo, fatturazione dei consumi abusivi.

Tutte le rilevazioni eseguite e restituite dall'Affidatario potranno essere soggette a verifica, attraverso manuali controlli d'ufficio o in campo, per la loro successiva validazione ai fini del riconoscimento dei compensi e dell'applicazione delle penali.

Art. 22 Avvisi e comunicazioni all'Utenza

Nelle rilevazioni senza lettura con causale STABILE CHIUSO, STABILE CHIUSO UTILIZZO PERIODICO, STABILE CHIUSO DISABITATO, INACCESSIBILE TEMPORANEO la ditta Affidataria dovrà apporre l'avviso di comunicazione autolettura di cui all'allegato F) stampato su carta plastificata adesiva in una posizione leggibile ed inquadrata nella fotografia ambientale richiesta nella presente Convenzione;

Nelle rilevazioni senza lettura INACCESSIBILE PERMANENTE e NICCHIA CON LUCCHETTO la ditta Affidataria dovrà apporre l'avviso di rimozione ostacolo/chiave ed autolettura di cui all'allegato F) stampato su carta plastificata adesiva in una posizione leggibile ed inquadrata nella fotografia ambientale richiesta nella presente Convenzione;

Nelle rilevazioni con lettura con segnalazione di "forte consumo", "perdita interna riparata" o "perdita interna in atto", nonché "nicchia con lucchetto - dopo aver provveduto alla rilevazione delle stesse, la ditta Affidataria dovrà garantire apposita informativa al cliente.

CAPO III - Corrispettivi e Pagamenti

Art. 23 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8 della Legge n. 136 del 2010, la Società Affidataria, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando, altresì, negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'ente comunale sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione di interessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) I pagamenti a favore dell'affidatario devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione della presente Convenzione.

I pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 Euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lett. a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lett. a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG (Codice Identificativo della Gara) che sarà _____

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010:

- a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lett. a), costituisce causa di risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata Legge n.136/2010;
- b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lett. b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione della convenzione;

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'ente comunale e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Affidatario, è comunque tenuto ad assolvere a tutti gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione.

Art. 24 Contabilizzazione

La liquidazione del corrispettivo per le prestazioni oggetto di Convenzione sarà effettuata previa erogazione di acconti e/o saldi, così come indicato nei successivi commi.

Ai fini della valutazione dei corrispettivi, i servizi oggetto di Convenzioni distinguono in:

- a) Rilievi lettura con foto lettura contatore con il restante corredo informativo richiesto nella presente convenzione (bonifica indirizzi, ricodifica ubicazione, codice percorso, segnalazione anomalie allegato C1);
- b) Rilievi letture senza foto del contatore con foto ambientale, con il restante corredo informativo richiesto nella presente convenzione (bonifica indirizzi, ricodifica ubicazione, codice percorso, segnalazione anomalie allegato C2);
- c) Rilievi lettura non effettuati (non eseguiti o non trovati);
- d) I prelievi abusivi segnalati dall'Affidatario ed accertati dal Comune.

Il Direttore dell'esecuzione del servizio, entro il mese successivo ad ogni trimestre, effettuerà la rendicontazione delle letture eseguite e, limitatamente alle sole letture valide rilevate (prive delle anomalie di lettrazione di cui all'Art. 2 comma 1) sub c)) e alle rilevazioni di cui al precedente comma 2/b (prive delle anomalie di rilevazione di cui all'Art. 2 comma 1) sub d)), come definite nella presente Convenzione, determinerà l'importo dovuto a titolo di acconto all'Affidatario, per ciascun trimestre, sulla base del prezzo unitario stabilito.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prestazioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su ciascuna rata trimestrale sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art.4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del saldo annuale, secondo quanto stabilito dallo stesso Regolamento.

Di talché, l'affidatario potrà emettere e presentare fatture fiscali in acconto.

Il conto finale per i servizi oggetto di Convenzione, eseguiti in ciascun anno contrattuale, è redatto entro e non oltre 60 gg. dalla fine del semestre di ogni anno del contratto; è sottoscritto dal Responsabile del procedimento; con il conto finale è accertato e corrisposto l'importo del corrispettivo qualunque sia il suo ammontare riferito a ciascun semestre, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 9.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'affidatario, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di 15 giorni, se la ditta affidataria non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento, formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Le rate di saldo di tutte le prestazioni unitamente alle ritenute di cui al comma 5, nulla ostando, sono liquidate entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di verifica della conformità delle prestazioni.

In occasione dei saldi annuali saranno contabilizzate anche le eventuali premialità/penalità applicate secondo quanto previsto ai successivi articoli; per le penali il Comune provvederà alla successiva emissione di fatture a carico dell'Affidatario, che potranno essere portate in compensazione con i crediti vantati dallo stesso.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 gg. tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze e la effettiva emissione e messa a disposizione del Comune della documentazione per la

liquidazione del corrispettivo; trascorso tale termine senza che sia stata emessa la documentazione per la liquidazione del corrispettivo sono dovuti all'affidatario gli interessi legali per i primi 60 gg. di ritardo; trascorso infruttuosamente questo termine spettano gli spettano altresì gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto di cui all'art.133, co.1, del codice dei contratti.

Art. 25 Determinazione dei corrispettivi

Per i compensi relativi al servizio di rilievo delle letture dei contatori, l'emissione delle fatture trimestrali di acconto ed annuali di saldo, autorizzate dal Comune, come previsto nel precedente Art. 24, avverrà in applicazione dei prezzi di cui all'Art. 26 comma 1 lettere a) e b) soggetti al ribasso contrattuale.

Per i compensi relativi agli altri servizi oggetto di Convenzione le fatture verranno emesse secondo le scadenze di cui al precedente Art. 24 adottando i prezzi di cui all'Art. 26 comma 1 lettere c) e d) soggetti al ribasso contrattuale.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Comune di Castrovillari. Le fatture dovranno avere l'indicazione:

- a) del CIG (codice identificativo di gara);
- b) del conto dedicato ex lege 136/2010.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario a 90 giorni fine mese dalla data delle fatture, che dovranno contenere i riferimenti di codice fiscale e partita iva.

Non saranno dovuti interessi moratori per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per provvedere al pagamento e l'emissione del relativo mandato a favore dell'Affidatario; trascorso tale termine senza che l'ente comunale abbia provveduto al pagamento, sono dovuti alla Ditta affidataria gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs n. 231/02.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento in acconto o a saldo immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione delle prestazioni.

Il Comune si riserva di sospendere il pagamento delle fatture in caso di inottemperanza dell'Affidatario in materia di retribuzioni, contribuzioni ed assicurazioni obbligatorie e per inosservanza delle norme di legge in materia di contratti di lavoro.

L'Affidatario è tenuto ad esibire, qualora il Comune lo richieda, il libro unico e il libro dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi effettuati, in assenza dei quali si riserva il diritto di sospendere il relativo pagamento.

La liquidazione del saldo finale non verrà effettuata se non verranno acquisite le dichiarazioni rilasciate degli Enti competenti attestanti che l'Affidatario è in regola con tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali. All'uopo questi deve trasmettere i relativi DURC.

Art. 26 Prezzi

Per ogni attività prevista ed eseguita conformemente alle prescrizioni della presente Convenzione verrà applicato un compenso unitario, come di seguito indicato, da assoggettare alla aliquota fiscale vigente:

- a) € 1,20 per ogni rilevazione eseguita con foto-lettura del contatore e priva delle anomalie di cui all'Art. 3 comma 1) sub c)
- b) € 0,60 per ogni rilevazione eseguita senza foto lettura del contatore e priva delle anomalie di rilevazione di cui all'Art. 3 comma 1) sub d);
- c) per ogni utenza abusiva segnalata dall'affidatario e certificata dal Comune:
 - fino a DN 20 mm incluso (calibro minimo): € 50,00
 - da DN 20 mm escluso fino a DN 40 mm incluso (medio calibre): € 100,00
 - oltre DN 40 mm (grosso calibre): € 150,00
- d) € 0,30 per ogni assegnazione del codice percorso ottimale;

Tutte le altre attività richieste nella presente Convenzione si intendono compensate nei suddetti prezzi.

L'importo presunto per l'espletamento del servizio fissato dalla presente Convenzione è € 40.000,00 (quarantamila/00), stimato sulla base delle quantità presunte determinato per i seguenti prezzi unitari:

Servizio	Prezzo unitario	
Rilievi letturazione	€	1,20
Rilievo abusivi calibre minimo	€	50,00
Rilievo abusivi medio calibre	€	100,00
Rilievo abusivi grosso calibre	€	150,00
Rilievo coordinate geografiche	€	0,30

Il Comune si riserva di assegnare all'Affidatario, che si riserva di accettare, utenze in tele lettura di prossimità (walk-by) fissando sin da ora il relativo compenso unitario ad 1/5 di quando indicato nel presente articolo al comma 1 sub a. Tali posizioni non saranno incluse nel sistema di penalità/premialità di cui all'art. 29 comma 1) sub 7).

Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario eseguire servizi non previsti nel presente appalto si procederà alla determinazione dei relativi nuovi prezzi, concordandoli con l'Affidatario e sottoponendoli, prima dell'applicazione, alla necessaria approvazione.

Nel caso in cui non vengano correttamente eseguite le attività oggetto di Convenzione, il Comune contesterà all'Affidatario le eventuali inadempienze ed applicherà le penali previste nell'Art. 29.

Art. 27 Adeguamento Prezzi

Il corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno di validità della presente Convenzione.

Detto corrispettivo potrà essere soggetto ad adeguamento solo all'inizio del secondo anno e degli anni successivi.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta al Comune mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da affidare agli uffici postali almeno quattro mesi prima della scadenza di ogni anno di prestazioni, allegando apposita documentazione dimostrativa della variazione richiesta, costituita dalle pubblicazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o, in mancanza dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dall'ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente e della giustificazione dei costi effettivamente aumentati che sono alla base della presente Convenzione. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, la revisione del prezzo viene concordata dal Responsabile del Procedimento e deliberata dall'Organo competente dell'ente comunale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare anche il richiedente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo.

Art. 29 Penali e premialità

In occasione della definizione dei saldi annuali per i rilievi delle letture, e dei termini contabili previsti per le altre attività compensate con i prezzi fissati dalla presente Convenzione verranno accertati errori e/o inadempienze da parte dell'Affidatario rispetto a quanto stabilito nella presente Convenzione. Il Comune ne farà formale contestazione allo stesso che potrà

presentare le proprie osservazioni, entro 15 giorni, trascorsi i quali, il Comune provvederà ad applicare le penalità di seguito riportate.

Con riferimento ai rilievi di lettura consegnati, per ogni rilievo lettura eseguito con o senza foto lettura del contatore che presenti anomalia di rilevazione di cui all'Art. 2 comma 1) sub d):

- a) Nessuna penale fino a 200 anomalie rilevate;
- b) 5 Eur per anomalia rilevata di lettura tra 201 e 2000 anomalie rilevate;
- c) 10 Eur per anomalia rilevata di lettura oltre 2000 anomalie rilevate;

Con riferimento per ogni rilievo codice percorso che risulti non conforme alle specifiche della presente convenzione verranno applicate le seguenti penali:

- a) Nessuna penale fino a 200 anomalie rilevate;
- b) 5 Eur per anomalia rilevata di lettura tra 1001 e 2000 anomalie rilevate;
- c) 10 Eur per anomalia rilevata di lettura oltre 2000 anomalie rilevate;

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla conclusione di ciascuna Portion, sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento), fermo restando che le letture consegnate in ritardo saranno considerate non eseguite come indicato all'Art. 21 comma 1). La medesima penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo nell'avvio o nella conclusione dei servizi di cui alla presente Convenzione.

Per ogni inadempimento giudicato grave dal Comune a suo insindacabile giudizio (a mero titolo di esempio: mancato rispetto delle disposizioni impartite dal Comune nel corso dell' espletamento del servizio, foto a oggetti non coerenti con gli scopi della presente convenzione, modifica artificiosa di date e dati rilevati fra i quali le letture, foto di contatori incoerenti con assegnati, ecc.), verrà applicata una penale pari a 100,00 (duecento) Euro.

La percentuale minima di letture valide PLV richiesta dal Comune per ciascun anno contrattuale è pari ad 85,00 % (Art. 2 comma 1) sub n)). Al termine di ciascun anno contrattuale il Comune verificherà la percentuale di letture valide PLV raggiunta dall'affidatario;

- a) Qualora la percentuale PLV raggiunta sia maggiore del valore del 93%, all'affidatario verrà riconosciuta la seguente premialità sui pagamenti ad esso spettanti, applicata alle sole letture valide eccedenti il valore di PLV del 85% per tale anno ed entro il limite di +3,00 %:

tra 0,00 % e 0,50 %	125 % del prezzo unitario convenzionale
tra 0,50 % e 1,00 %	150 % del prezzo unitario convenzionale
tra 1,00 % e 1,50 %	175 % del prezzo unitario convenzionale

tra 1,50 % e 2,00 %	200 % del prezzo unitario contrattuale
tra 2,00 % e 2,50 %	225 % del prezzo unitario convenzionale
tra 2,50 % e 3,00 %	250 % del prezzo unitario convenzionale

In caso di superamento del 3,00 %, per le letture valide eccedenti tale scostamento si applica il prezzo unitario fissato dalla presente convenzione con la premialità minima del 125%.

- b) In caso contrario, qualora la percentuale PLV raggiunta sia inferiore al valore dell'85%, sui pagamenti spettanti all'Affidatario verrà applicata la seguente penale calcolata sul numero di rilievi di letture valide mancanti rispetto alla percentuale PLV dell'85%, al netto di una franchigia pari a 0,20 %:

tra 0,00 % e -0,20 %	Nessuna detrazione (franchigia)
tra -0,20 % e -0,50 %	200 % del prezzo unitario convenzionale
tra -0,50 % e -1,00 %	350 % del prezzo unitario convenzionale
tra -1,00 % e -1,50 %	500 % del prezzo unitario convenzionale
tra -1,50 % e -2,00 %	650 % del prezzo unitario convenzionale
tra -2,00 % e -2,50 %	800 % del prezzo unitario convenzionale
tra -2,50 % e -3,00 %	950 % del prezzo unitario convenzionale
Oltre -3,00 %	950 % del prezzo unitario convenzionale

Qualora gli scostamenti eccedano 3,00 % e comunque con PLV raggiunti al di sotto del 84,00 %, il Comune, avrà facoltà di risolvere la convenzione.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali superi il 10% dell'importo complessivo per l'espletamento del servizio fissato dalla presente Convenzione, il Comune avrà facoltà di risoluzione della stessa.

Art.29 Varianti

Nessuna variazione e/o modifica può essere autonomamente introdotta dall'Affidatario.

Il Comune può ammettere variazioni alla Convenzione nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste ed imprevedibili;
- c) per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare significativi miglioramenti delle prestazioni da eseguirsi, senza aumento di costo;

d) introduzione di modifiche, in aumento o in diminuzione fino al 5% dell'importo contrattuale, finalizzate al miglioramento delle prestazioni e motivate da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In caso di variante, il Comune può richiedere una variazione, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, che l'Affidataria è tenuto ad eseguire - previa sottoscrizione di un atto di sottomissione - con eventuale di verbale di concordamento nuovi prezzi - agli stessi prezzi, patti e condizioni della Convenzione originaria, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procederà, previo consenso dell'Affidatario, alla stipula di un atto aggiuntivo alla Convenzione principale.

Art. 30 Sospensioni dell'esecuzione della Convenzione

Il Direttore dell'esecuzione della Convenzione, qualora circostanze particolari e/o cause di forza maggiore impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di Convenzione, può disporre la sospensione delle attività, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse, redigendo apposito verbale.

Tra le circostanze particolari rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla definizione delle varianti di cui al precedente Art. 29.

I verbali di ripresa dell'esecuzione della convenzione sono redatti a cura del Direttore dell'esecuzione non appena cessate le cause della sospensione; negli stessi verbali devono essere indicati i nuovi termini ultimi di compimento delle attività.

Art. 31 Certificato di ultimazione delle prestazioni

A seguito di apposita richiesta scritta dell'Affidatario, relativa ad ogni anno di esercizio, il direttore dell'esecuzione del servizio, entro 10 giorni dalla richiesta, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle attività ricadenti nell'anno di riferimento.

Il certificato di ultimazione è compilato in duplice copia, di cui una da inviare al Responsabile del Procedimento che, a sua volta, ne rilascia copia all'Affidatario, se richiesta da quest'ultimo.

Art. 32 Verifica di conformità

In considerazione della estensione a più anni dei servizi oggetto di Convenzione, che si sostanziano in prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nella presente, l'ente comunale procederà, tramite il direttore dell'esecuzione della Convenzione, alla verifica di conformità in corso di esecuzione, con cadenza annuale, al fine di accertare la regolare

esecuzione delle attività rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella Convenzione, fate salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nel Titolo IV della Parte IV del D.P.R. 207/2010.

Tale verifica sarà avviata, entro 20 dall'ultimazione delle prestazioni e comunque conclusa entro 30 giorni dall'ultimazione di dette attività.

Nell'atto di verifica sarà indicato il saldo spettante all'Affidatario per l'annualità di riferimento. Per quanto non prescritto nel presente articolo trova applicazione l'ulteriore disciplina contenuta nel titolo IV della Parte IV del D.P.R. 207/2010.

Il certificato di verifica di conformità sarà trasmesso per la sua accettazione all'affidatario, il quale dovrà firmarlo nel termine di 15 giorni. All'atto della firma, la ditta affidataria potrà aggiungere le contestazioni che riterrà opportune, con riferimento alle operazioni di verifica della conformità.

Concluse le operazioni di verifica della conformità, se il certificato è stato emesso dal Direttore dell'esecuzione, esso deve essere trasmesso per la conferma al Responsabile del Procedimento.

Art. 33 Spese di Convenzione, imposte e tasse

Sono a carico dell'affidatario:

- a) le spese di Convenzione;
- b) le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento della registrazione della Convenzione.

Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

La convenzione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto; l'Iva è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nella presente si intendono I.V.A. esclusa.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 34 Allegati

Della Convenzione formano parte integrante i seguenti allegati:

- a) Allegato A) Elenco degli Abitanti e delle Utenze interessate dall'espletamento del servizio: elenco delle utenze presunte da rilevare suddivise per abitato, con indicazione per abitato del numero indicativo di cicli settimanali utili all'espletamento dell'attività.
- b) Allegato B) Tesserino di riconoscimento dei lettristi: modello del tesserino di cui l'Affidatario deve dotare il personale addetto alle rilevazioni

- c) Allegato C) - Elenco anomalie di lettrazione : Allegato C2- Segnalazione ed anomalie senza foto - lettura del contatore (con foto ambientale); Allegato C3- Mancata rilevazione
- d) Allegato F) - Avvisi all'utenza

Elenco degli Abitati e delle Utenze interessate all'espletamento del servizio

Allegato A

I dati seguenti sono riferiti alle utenze per abitato attualmente attive e dovranno essere rilevate 2 volte l'anno come indicato nell'art.1 comma 1 sub a e 1 sub b.

UTENZE NORMALI

Numero presunto utenze[illegible]

UTENZE STAGIONALI

Numero presunto utenze[illegible]

Allegato B

Tesserino di riconoscimento dei lettristi

Numero Verde	
Lettura contatori idrici, per conto del Comune di Castrovillari _ anno _____	
Ditta: tel. n°	Foto operatore

Allegato C

Elenco Segnalazione ed anomalie di lettrazione

Per tutta la durata della Convenzione il Comune potrà modificare/integrare le segnalazioni/anomalie riportate nel presente allegato. In tal caso l'affidatario dovrà adeguarsi senza per questo richiedere nessun compenso aggiuntivo o indennizzo di sorta.

Allegato C1

Segnalazioni ed anomalie con foto-lettura del contatore (senza foto ambientale)

N.B. Sono possibili segnalazioni multiple fino ad un massimo di 3

ILLEGGIBILE	Nei casi in cui non è possibile visualizzare e leggere con sicurezza il volume registrato dal dispositivo indicatore, a causa dell'obsolescenza o di guasto del contatore. La causale illeggibile non deve essere applicata per contatori con quadrante sporco che l'Affidatario è tenuto a pulire prima della rilevazione della foto lettura, al fine di non inficiarne la validità.
FERMO	Un contatore è fermo se risulta bloccato, ovvero se lo scorrimento dell'acqua non comporta il movimento della "stelletta di spia" presente sul quadrante di tutte le apparecchiature. La corretta segnalazione di contatore fermo è molto importante per il Comune per poter prontamente programmare la sostituzione nei casi di accertato guasto. L'Affidatario è tenuto ad eseguire la verifica in loco dell'eventuale guasto per fermo in tutti i casi in cui la lettura rilevata coincida con quella precedente, ma anche in tutti i casi in cui il consumo derivante dalla lettura risulta inferiore a quello storico (o in assenza di questo del consumo di fascia) di oltre il 50 %. L'accertamento del fermo richiede l'apertura della valvola di prelievo posta a valle del contatore per verificare appunto se la stelletta spia si mette in movimento. In assenza di tale valvola l'Affidatario dovrà richiedere collaborazione al cliente: a) nelle utenze con autoclave per poter operare sulla leva del galleggiante delle serbatoio di accumulo; b) nelle utenze prive di autoclave per poter aprire un rubinetto di erogazione posto a valle

	del contatore.
ESEGUITO ACCERTAMENTO	Segnalazione da registrare nei casi in cui a seguito degli accertamenti di cui al punto precedente il contatore è risultato
FERMO: CONTATORE FUNZIONANTE	funzionante
SOSPETTO FERMO	Si ha il fondato sospetto che il contatore è fermo e non è possibile (es. il cliente è assente) effettuare gli accertamenti indicati nella causale FERMO
DUBBIO FUNZIONAMENTO	Il contatore non è bloccato, ma si ha il fondato sospetto che l'apparecchiatura funzioni in modo non regolare. Ad esempio, si verifica una o più delle seguenti circostanze: 1) La stelletta di spia gira in maniera anomala o non continua e/o si percepiscono anomali rumori prodotti dagli ingranaggi del meccanismo dell'orologeria del contatore; 2) Il consumo medio registrato in base all'ultima lettura è maggiore della portata massima del contatore o è significativamente più elevato (oltre 50 volte) rispetto ai consumi storici, senza che vi sia sospetto di manomissione (ad esempio, in un contatore a 5 indici la lettura rilevata è inferiore a quella precedente) 3) I rulli del dispositivo indicatore sono fortemente disallineati. Sarebbe da intendersi come contatore non fermo ma con registrazione anomala del consumo o funzionamento anomalo dell'apparecchio La causale di dubbio funzionamento non va confusa con le casuali di sospetta manomissione e contatore montato al contrario.
MONTATO A ROVESCIO	Contatori erroneamente montati al contrario dal personale preposto e quindi senza sospetto di manomissione da parte del cliente La freccia che indica la direzione del flusso impressa sul contatore ha direzione opposta al flusso idrico (è direzionata nel verso contrario al rubinetto unidirezionale posto a valle del contatore) Tipicamente i contatori montati al contrario hanno lettura precedente pari a 0-1 e lettura rilevata pari a 99.XXX mc.
SOSPETTA MANOMISSIONE	Sospetto più che fondato che il contatore sia stato manomesso.
CHIUSA PRESA STRADALE	La presa stradale risulta chiusa.
MANCATO PRELIEVO	Da applicare quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) La lettura rilevata è uguale a la precedente o il consumo medio rilevato è molto minore di quello storico (meno del 50 %). 2) In base alla valutazione dello stato dei fatti, il consumo sotto media storica rilevato non risulta anomalo perché l'immobile è ad uso stagionale, occasionale, ecc.

	In tali casi non si esegue la verifica di accertamento fermo.
UTENZA UTILIZZO PERIODICO (STAGIONALE)	Anomalia spesso collegabile alle segnalazioni di mancato prelievo e cioè di immobili utilizzati solo in determinati periodi dell'anno. Prima di inserire la segnalazione si dovrà provvedere comunque ad appurare il maggior numero di informazioni in loco per accertarsi di quanto attestato.
FORTE CONSUMO	Il consumo riscontrato non rientra nella fascia della tipologia di utenza e risulta molto maggiore dei consumi storici (oltre 100 %) e da informazioni assunte il loco non risultano esservi state perdite interne.
PERDITA INTERNA IN ATTO	Il consumo riscontrato non rientra nella fascia della tipologia di utenza e risulta molto maggiore dei consumi storici (oltre 100 %) e risulta esservi una perdita in atto testimoniata dal movimento continuo della stelletta di spia state anche chiudendo i rubinetti di erogazione dell'utenza.
PERDITA INTERNA RIPARATA	Il consumo riscontrato non rientra nella fascia della tipologia di utenza e risulta molto maggiore dei consumi storici (oltre 100 %) e da informazioni assunte il loco risulta esservi stata una perdita interna che risulta riparata al momento della rilevazione.
LETTURA PRECEDENTE ASSENTE	I dati trasmessi dal Comune non includono informazioni sulla precedente lettura del contatore.
MATRICOLA DIVERSA	La una matricola non è associata a nessuna utenza dell'abitato (nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di contatori sostituiti ma non ancora registrati dal Comune a sistema) In tali casi unitamente alla segnalazione dell'anomalia si dovrà procedere comunque sempre alla foto del contatore ed alla rilevazione della lettura.
NICCHIA CON LUCCHETTO	Causale analoga a quella di cui all'allegato C2 con la differenza che il cliente è presente e consente la foto-lettura del contatore. In tali casi l'Affidatario è tenuto ad invitare il cliente a rimuovere il lucchetto o chiavi particolare per accesso al contatore
MATRICOLA ABRASA	I dati identificativi impressi sul contatore sono parzialmente o del tutto illeggibili.
QUADRANTE DEFORMATO O DANNEGGIATO	Il quadrante del contatore ha subito una deformazione causata ad es. da un ritorno di acqua bollente, oppure il cristallo del quadrante risulta rotto o danneggiato (ad esempio dal gelo). Causale da applicare nei casi in cui non vi siano sospetti di manomissione del contatore
SIGILLO TESTA MANCANTE	Manca il sigillo di verifica prima CEE (nei contatori con vite di regolazione è apposto mediante filo spiralato tra la vite di regolazione ed un asola sull'anello di chiusura)
SIGILLO CORPO MANCANTE	Manca il sigillo di installazione posto tra il contatore ed il raccordo di monte per evitarne l'inversione fraudolenta

Allegato C2

Segnalazione ed anomalie senza foto-lettura del contatore (con foto ambientale)

N.B. Una sola segnalazione è applicabile tra quelle riportate nella tabella sottostante

STABILE CHIUSO	Immobile non accessibile il cui contatore ha ubicazione interna, non ad uso stagionale e non disabitato.
STABILE CHIUSO UTILIZZO PERIODICO	Immobile non accessibile utilizzato solo in determinati periodi dell'anno il cui contatore è ubicato internamente; prima di inserire la segnalazione si dovrà provvedere comunque ad appurare informazioni in loco per accertarsi di quanto attestato.
STABILE CHIUSO DISABITATO	Immobile non accessibile disabitato; prima di inserire la segnalazione si dovrà provvedere comunque ad appurare informazioni in loco per accertarsi di quanto attestato.
INACCESSIBILE TEMPORANEO	Immobile accessibile (<u>non chiuso</u>) o contatore esterno ma in ogni caso non accessibile per ostacoli/ingombri temporanei (impalcature, auto in sosta su pozzetto, ecc.) . In questi casi va segnalata in campo note libero il tipo di ingombro o ostacolo.
INACCESSIBILE PERMANENTE	Immobile accessibile (<u>non chiuso</u>) o contatore esterno ma in ogni caso non accessibile per ostacoli/ingombri permanenti (pozzetti sotto asfalto, arredi fissi che ostacolano la nicchia, ecc.) . In questi casi va segnalata in campo note libero il tipo di ingombro o ostacolo. In questi casi l'Affidatario deve provvedere ad affiggere l'avviso di cui all'Art. 22.
NICCHIA CON LUCCHETTO	Caso particolare di contatore "inaccessibile temporaneo" in cui l'apertura della nicchia custodia contatore è vincolata all'utilizzo di chiavi particolari in possesso del cliente (es. lucchetti, serrature diverse). In tali casi va utilizzata questa specifica causale (non quella di "inaccessibile temporaneo"). In questi casi l'Affidatario deve provvedere ad affiggere l'avviso di cui all'Art. 22.
ACCESSO RIFIUTATO	Il cliente non permette l'accesso al contatore per effettuare la rilevazione.
CONTATORE MANCANTE	Il contatore risulta rimosso e da informazioni acquisite in loco risulta essere stato asportato non da personale del Comune
CONTATORE RIMOSSO	Il contatore risulta rimosso e da informazioni acquisite in loco risulta essere stato smontato da personale del Comune

Allegato C3

Mancata rilevazione

UTENZA NON TROVATA	Rilevazione non eseguita in quanto non è stato localizzato l'impianto.
ASSENZA DI RILEVAZIONE	Rilevazione non eseguita, senza che sia stato tento di localizzare l'impianto

Allegato F

Avvisi all'utenza

Avviso di Autolettura

Gentile cliente,

La informiamo che il letturista non ha potuto effettuare la rilevazione della lettura del Suo contatore poiché, nei tentativi effettuati, durante il periodo previsto, non è stato possibile accedere al misuratore.

Onde evitare che Le siano addebitati consumi stimati diversi da quelli effettivi, La preghiamo di rilevare la lettura del Suo contatore e di comunicarla contattando il n° _____, o collegandosi al sito internet _____

Il servizio di autolettura prevede la digitazione dei dati relativi ai Suoi codici identificativi (codice cliente e codice contatore) presenti sull'ultima fattura inviataLe.

Nel caso in cui la casella sotto riportata è contrassegnata con una X è necessario che il cliente rimuova definitivamente l'ostacolo che rende inaccessibile il contatore.

Avviso di ostacolo

Data:/...../.....

Firma del letturista:

La ringraziamo per la collaborazione

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data**13 MAR. 2014**....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale

Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **13 MAR. 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini -